

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 168

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Integrazione dei trattamenti economici  
a favore dei grandi invalidi di guerra

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra ed in particolare di coloro che sono affetti da cecità bilaterale assoluta. Tale infermità è ritenuta la più grave dal Consiglio mondiale della sanità. Sono circa mille i casi di ciechi assoluti e circa duecento quelli alla cui cecità va aggiunta l'amputazione di un arto ed infine quaranta casi di cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti od interdipendenti come: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardio-circolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, ipertiroidismo, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi

momento del giorno o della notte per le esigenze quotidiane della vita, necessitano di una continua assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico, cui vanno aggiunti controlli medico-specialistici, che finiscono per assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione.

È necessario garantire a questi benemeriti cittadini, che hanno dato alla Patria parti integranti della loro vita, una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente. Per ragioni di trasparenza si è voluto escludere dalla proposta di legge qualsiasi forma di reversibilità.

È opportuno sottolineare che la presente proposta di legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva, in quanto basta destinare ad essa il residuo attivo di bilancio, dovuto al naturale decremento della categoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Nuovi importi dell'indennità di assistenza e di accompagnamento).*

1. Le somme stabilite nella tabella allegata al comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono aumentate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

## ART. 2.

*(Nuovi importi della indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori od inferiori).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli importi mensili dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono raddoppiati rispetto alla normativa precedente.

## ART. 3.

*(Assegni di cumulo di infermità).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'assegno annuale di cui alla tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 50 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'assegno di cui alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 50 per cento.

## ART. 4.

*(Modifica di iscrizione).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i grandi invalidi, già iscritti alla prima categoria, tabella C, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono iscritti alle lettere E), F), e H) della tabella E, recante gli assegni di superinvalidità, allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni.

## ART. 5.

*(Indennità integrativa speciale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 agli invalidi di guerra compete anche l'indennità integrativa speciale mensile di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, già prevista per gli invalidi di servizio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0001090\*